

Marzo 2021

N° 1314: AGGIORNAMENTI DALLE FIDEIUSSIONI COVID

Estrapoliamo dalla odierna nota informativa di GastroConsult (che ringraziamo) gli aggiornamenti in materia di fideiussioni da Covid e crediti agevolati fino a 500'000 franchi.

(1) Durata

L'art. 3 cpv. 1 della LFiS è stato modificato prorogando la durata del credito fino al 31 marzo 2028. La leggenda metropolitana, o meglio l'illusione di taluni, che credevano in una trasformazione del credito COVID da prestito a contributo a fondo perso, viene smentita.

(2) Restituzione del prestito

Il capoverso 2 dell'articolo citato sopra dispone che il mutuatario deve rimborsare il prestito in maniera lineare, con rate dovute imperativamente la prima volta il 31 marzo 2022 e l'ultima volta il 31 dicembre 2027.

Occorre essere consapevoli che questo arco temporale prevede 24 rate di ammortamento e pertanto ognuno dovrà fare i calcoli rispetto al prestito ricevuto. Lo stesso discorso vale per la riduzione dei limiti di credito qualora l'Istituto finanziario avesse optato per tale soluzione. Rimane possibile in qualsiasi momento la restituzione di tale finanziamento, venendo nel contempo meno le restrizioni imposte da tale prestito (vedi sotto).

(3) Tasso d'interesse

È mantenuto il principio dell'assenza di un interesse passivo sul debito e ciò almeno sino al prossimo 31 marzo 2022. Il Consiglio Federale potrà comunque modificare tale aspetto con effetto a partire dal 31 marzo di ogni anno. (..)

(4) Limitazione dell'impiego dei fondi

A parte l'abrogazione del divieto di compiere investimenti con il denaro ricevuto dalla Confederazione attraverso gli istituti bancari, conformemente a quanto disponeva l'art. 6 dell'Ordinanza, vale la pena rammentare che il beneficiario del prestito deve rispettare le limitazioni seguenti, fissate all'art. 2 della LFiS COVID-19:

a) divieto di distribuire dividendi e tantièmes;

b) divieto di rimborsare apporti in capitale e in generale prestiti concessi da soci, titolari e azionisti;

c) divieto di restituzione di prestiti tra società dello stesso gruppo, eccetto gli interessi e le rate di ammortamento ordinari;

d) divieto di trasferimento di fondi provenienti dal finanziamento garantito dalla Confederazione a società del gruppo aventi sede all'estero, fatta eccezione degli interessi e delle rate di ammortamento ordinari.

(5) Legami con le disposizioni del CO e sanzioni

I crediti COVID-19 non sono parificati a capitale dei terzi nel contesto dell'applicazione degli art. 725ss CO e pertanto non sono considerati nell'ambito del calcolo della perdita di capitale e di eccedenza di debiti.

La violazione delle disposizioni della LFiS COVID-19, come pure l'aver ottenuto il credito mediante informazioni false, prevede multe fino a CHF 100'000.00, oltre a possibili altre sanzioni di natura penale, che potrebbero essere ad esempio comminate qualora vi fosse stato l'impiego di documenti falsi o falsificati.

(6) Dati statistici aggiornati al 17 marzo 2021

(...) L'Amministrazione federale delle finanze ha individuato circa 3'700 fattispecie di abuso di cui 830 sono sfociate in denunce penali. Il maggior numero di denunce penali è stato riscontrato nel Canton Zurigo con 150 casi. Appenzello Interno si distingue positivamente per non aver avuto alcun caso ed in Ticino si sono inoltrate 94 denunce penali. Interessante infine rilevare che i casi di colpevolezza cresciuti in giudicato riguardano per la maggior parte l'utilizzo del credito in modo non conforme e l'indicazione di una cifra d'affari falsa.

